

ALLEGATO "A"

COMUNE INTERESSATO

Rep.

Occupazione aree/beni del demanio della navigazione interna

- Visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327;
- Visto il Regolamento per la navigazione interna, D.P.R. 28.6.1949 n. 631;
- Vista la l.r. n. 44/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 2 della l.r. n. 12/2004;
- Visto il Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese, n. 6/R del 5 agosto 2004 e s.m.i.;
- Vista la domanda presentata al Comune di.....
 - prot. n..... del..... dal Sig.
 -
 -
 relativa all'occupazione di che trattasi;

- Visti i seguenti pareri ed autorizzazioni favorevoli rilasciati da:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Atteso che con nota prot. n. del, la struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, ha comunicato a questo Comune l'avvenuto versamento, a favore della Regione Piemonte, degli importi dovuti per il rilascio della concessione medesima nonché l'avvenuto versamento degli importi relativi al deposito cauzionale.

Si dispone:

Articolo 1

Il Comune di..... (.....), (C.F.),
 qui rappresentato dal Sig.
 (C.F.....), in qualità di.....
 nato a il, concede a.....

Articolo 8

Il concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione dell'area senza il preventivo consenso scritto dell'amministrazione concedente che si riserva di accertarne la necessità e l'opportunità. Al termine della concessione, eventuali opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite dall'Amministrazione Statale/Regionale senza compenso alcuno, salva la facoltà dell'Amministrazione stessa di richiedere la remissione in pristino stato dell'immobile a cura e spese del concessionario.

Articolo 9

Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume tutte le responsabilità per danni derivanti dalle opere realizzate sull'area concessa, anche verso terzi, e per gli usi impropri di tale area, nonché assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso dell'area concessa. Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo, o in ogni caso dannose per l'uso pubblico del demanio. Il costo degli interventi sostitutivi sarà posto, se del caso, a carico del concessionario.

Articolo 10

La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevata ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.

Articolo 11

Il concedente può sempre variare, per pubblico interesse, le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Articolo 12

E' consentito il rinnovo della presente concessione, in ottemperanza ai disposti dell'art. 2, della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 e del Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese, n. 6/R del 5 agosto 2004 e s.m.i..

Articolo 13

Il presente atto viene redatto in tre originali stesi in carta resa legale, uno conservato all'Ufficio del Registro, un altro conservato agli atti del concedente e uno trasmesso al concessionario dopo la registrazione. Le spese dell'atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del concessionario.

Per ogni effetto il concessionario:

Sig....., elegge il proprio domicilio legale in, Via

Articolo 14

Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, si fa riferimento alle norme previste in materia dal R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione» e dal D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna».

Articolo 15

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il concessionario dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettarli esplicitamente.

.....li,.....

Il Concessionario

Il Concedente



ALLEGATO "B"

Rep.

Occupazione aree/beni del demanio della navigazione interna

- Visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327;
- Visto il Regolamento per la navigazione interna, D.P.R. 28.6.1949 n. 631;
- Vista la l.r. n. 44/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 2 della l.r. n. 12/2004;
- Visto il Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese, n. 6/R del 5 agosto 2004 e s.m.i.;
- Vista la domanda presentata alla Regione Piemonte.....

.....
 prot. n. del....., dal Sig.

 relativa all'occupazione di che trattasi;

- Visti i seguenti pareri ed autorizzazioni favorevoli rilasciati da:
;
;
;
;
;
;

Atteso che la struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, ha accertato l'avvenuto versamento, a favore della Regione Piemonte, degli importi dovuti per il rilascio della concessione medesima nonché l'avvenuto versamento degli importi relativi al deposito cauzionale.

Si dispone:

Articolo 1

La Regione Piemonte, (C.F.), con sede in Piazza Castello 165, 10122 Torino, qui rappresentato dal Sig., (C.F.), in qualità di..... nato a (.....) il concede a..... nato/a a(.....) il, residente a Via (C.F.....), in qualità di concessionario, la facoltà di occupare uno area/bene demaniale da impiegare per come meglio individuato nell'elaborato tecnico allegato alla presente concessione per farne parte integrante della stessa.

Articolo 2

La concessione è accordata a partire dal e fino al, salvo i casi di decadenza, revoca o recessione.

Articolo 3

Il concessionario deve versare a beneficio della Regione Piemonte, per tutta la durata della concessione, l'importo annuale anticipato del canone di concessione demaniale, soggetto all'adeguamento ISTAT, ai sensi del comma 7, dell'articolo 2, della l.r. n. 12/2004, pari ad €

Articolo 4

Il deposito cauzionale versato a garanzia, verrà restituito, previa istanza del concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

Articolo 5

I pagamenti di cui all'art. 3 devono essere effettuati: sul Conto corrente postale: n. 22208144, intestato a: "Tesoreria della Regione Piemonte - Piazza Castello 165 - 10122 Torino". Causale: "Canone di concessione" (deve essere inoltre indicata la tipologia della concessione, l'anno di riferimento, il Comune e la Provincia interessata). Il versamento può essere effettuato anche a mezzo bonifico bancario intestato a: "Tesoreria della Regione Piemonte, Istituto Bancario San

Paolo IMI di Torino - Via Garibaldi 2 - 10122 Torino, conto corrente bancario n. 10/395258, codice ABI 01025, codice CAB 01100". Coloro che effettuano un bonifico bancario da un paese diverso dall'Italia devono indicare anche il codice IBAN IT075 e il codice BIC IBSPITTM. Sul bonifico bancario deve sempre essere riportata la causale sopra citata. L'attestazione di pagamento del "canone di concessione", deve essere trasmessa al seguente indirizzo: Regione Piemonte - Direzione Trasporti - Demanio idrico navigazione interna - Via Belfiore n. 23 - 10125 - Torino. Qualora nel corso della durata della concessione i riferimenti amministrativi di cui sopra dovessero subire variazioni, sarà cura della Regione Piemonte comunicare al concessionario i nuovi dati di riferimento.

Articolo 6

Il concessionario si assume l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.

Articolo 7

Gli aspetti concernenti: la subconcessione, il trasferimento, la decadenza, la revoca e la recessione della concessione, sono normati dall'articolo 7 e 8 del Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese.

Articolo 8

Il concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione dell'area senza il preventivo consenso scritto dell'amministrazione concedente che si riserva di accertarne la necessità e l'opportunità. Al termine della concessione, eventuali opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite dall'Amministrazione Statale/Regionale senza compenso alcuno, salva la facoltà dell'Amministrazione stessa di richiedere la remissione in pristino stato dell'immobile a cura e spese del concessionario.

Articolo 9

Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume tutte le responsabilità per danni derivanti dalle opere realizzate sull'area concessa, anche verso terzi, e per gli usi impropri di tale area, nonché assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso dell'area concessa. Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo, o in ogni caso dannose per l'uso pubblico del demanio. Il costo degli interventi sostitutivi sarà posto, se del caso, a carico del concessionario.

Articolo 10

La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevata ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.

Articolo 11

Il concedente può sempre variare, per pubblico interesse, le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Articolo 12

E' consentito il rinnovo della presente concessione, in ottemperanza ai disposti dell'art. 2, della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 e del Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese, n. 6/R del 5 agosto 2004 e s.m.i..

Articolo 13

Il presente atto viene redatto in tre originali stesi in carta resa legale, uno conservato all'Ufficio del Registro, un altro conservato agli atti del concedente e uno trasmesso al concessionario dopo la registrazione. Le spese dell'atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del concessionario.

Per ogni effetto il concessionario:

Sig.....,

elegge il proprio domicilio legale in(.....)

Via

Articolo 14

Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, si fa riferimento alle norme previste in materia dal R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione» e dal D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna».

Articolo 15

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il concessionario dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettarli esplicitamente.

..... li,.....

Il Concessionario

Il Concedente